

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6258 del 03/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FELINO (PR) VIA ALDO MORO 13 A/B RICHIESTA DALL'IMPRESA SANI RINO SRL PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI - PRATICA SINADOC 2025-11722
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6522 del 03/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO CHE:

la Ditta SANI RINO DI SANI ALFREDO & C risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale pratica SUAP 905/2023 del 26/01/2024 protocollo n.1801 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente (che comporta l'iscrizione alla posizione n.257 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in regime semplificato);

con Provvedimento Unico pratica SUAP 178/2025 del 13/03/2025 prot. 5464 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-1306 del 05/03/2025) il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha volturato l'AUA alla Ditta SANI RINO SRL

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/55971 del 25/03/2025 pratica Sinadoc 2025 - 11722 dal legale rappresentante dell'impresa SANI RINO SRL (PIVA 02850570348), con sede legale nel comune di Felino (PR) in via Aldo Moro, 13/B per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Recupero rifiuti" svolta presso l'impianto ubicato in comune di Felino (PR), Via Aldo Moro, 13 A/B - con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 D.Lgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- il decreto D.M. 28 giugno 2024, n.127 (di seguito DM 127/2024), inerente la normativa End of Waste da

recupero di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni o inerti di origine naturale;

- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con note PG/2025/66145 del 08/04/2025, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita poi con protocollo n. PG/2025/83555 del 06/05/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. PG/2025/85011 del 08/05/2025.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice rifiuti Prot. n. PG/2025/115857 del 26/06/2025, sostituita integralmente dalla relazione tecnica prot. n. PG/2025/156187 del 03/09/2025, depositate agli atti;

CONSIDERATO inoltre:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

CONSIDERATO altresì che:

- per la matrice scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico la Ditta ha dichiarato il *“PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale”*
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/83555 del 06/05/2025 ha dichiarato *“che la marca da bollo con numero identificativo 01230418633767 è stata annullata per il rilascio dell'atto finale; si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata”*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO

che è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 87 DLgs.159/2011 rilasciata mediante consultazione della banca dati nazionale antimafia (BDNA) ai sensi dell'art.88 comma 1 del medesimo decreto protocollo PR_PRUTG_Ingresso_0010251_20250214 del 15/02/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa SANI RINO SRL per l'esercizio dell'attività di Recupero rifiuti da realizzare in comune di Felino (PR), Via Aldo Moro, 13 A/B;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa SANI RINO SRL (PIVA 02850570348) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Felino (PR), Via Aldo Moro, 13 A/B, che integra il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Rifiuti	comunicazioni in materia di rifiuti di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato G Rifiuti" con acclusa planimetria di riferimento.
-

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale pratica SUAP 905/2023 del 26/01/2024 e smi;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale pratica SUAP 905/2023 del 26/01/2024 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale pratica SUAP 905/2023 del 26/01/2024 e smi;

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Felino e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

7 bis **di DARE ATTO** che verrà svolta la comunicazione al REcer prevista all'art. 184 ter comma 3 septies D.Lgs. 152/2006;

8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

9. **DI DARE ATTO** che la presente AUA, rilasciata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 11722/2025
	Ditta - Sani Rino Srl - impianto di Via A. Moro, 13 A/B - FELINO
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (DM 28 giugno 2024, n.127)	
PARTE DESCRITTIVA	La Ditta è autorizzata per il recupero di rifiuti non pericolosi inerti da costruzione e demolizione, secondo le seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.: 9.1, e 7.1 - 7.6 - 7.11 - 7.31-bis (queste ultime 4 tipologie, in seguito alla modifica, saranno gestite e trattate secondo il decreto DM 127/2024, come esposto di seguito). Il recupero avverrà attraverso i seguenti mezzi d'opera: • frantumatore tipo UFS 100 • vaglio (tipo Warrior) • unità di frantumazione autonoma e trasferibile REV Tipo GCV 11.7 • altri mezzi e impianti ausiliari p.e 1 escavatore, 1 pala meccanica. Per la rimanente descrizione dell'attività della Ditta, nonché delle attività di recupero di rifiuti in regime di comunicazione, si faccia riferimento ai contenuti dichiarati dalla Ditta nelle documentazioni agli atti.
ISTRUTTORIA	La Ditta ha richiesto la modifica dell'Iscrizione alla posizione N. 257 del Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, per quanto riguarda <u>l'adeguamento al DM 28 giugno 2024, n.127</u> che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti inerti delle attività di C&D e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati nella Tab. 1 dell'Allegato 1 al DM medesimo, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Rispetto a quanto autorizzato con AUA DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023 la Ditta ha dichiarato: • che nulla è mutato in termini di tipologie di rifiuti, quantità, attività di recupero, in tema di inquinamento acustico e di emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e rispetto a quanto già autorizzato con Autorizzazione ai sensi DPR N. 59/2013 e s.m.i con la DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023; • dalla documentazione fornita con PG/2025/55971 del 25/03/2025, l'azienda dimostra di essersi dotata di un sistema di gestione, seppure non accreditato; • anche se non in possesso di un sistema di gestione accreditato che contempli l'intero DM 127/2024, l'azienda ha conseguito la certificazione di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC), con il quale è gestito solo il processo che garantisce

	l'aderenza alla norma UNI EN 13242; • i codici EER autorizzati attualmente e riconducibili alle tipologie del D.M 5/2/98 n. 7.1, 7.6, 7.11 e 7.31-bis ricadono nell'aggiornamento al DM 127/2024; • rimangono invariate le quantità e le tipologie di rifiuti trattati (Tab. a pag 13/16 della DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023 sotto-riportata). • in merito al trasferimento presso la sede in via A. Moro dell'attività di recupero dallo storico stabilimento in via G. Galilei il cronoprogramma autorizzato con DET-AMB-2024-6140 del 05/11/2024 prevede la realizzazione dell'impianto entro il 15/06/2025 e il pieno avvio entro il 15/11/2025, dunque la realizzazione al momento non è completa e non è oggetto del presente adeguamento; • con protocollo PG/2024/102041 del 06/06/2025, l'azienda ha comunicato che in data 05/06/2025 procedendo con lo scotico dei terreni a sud-ovest del lotto di intervento sono stati rinvenuti rifiuti che presumibilmente contengono amianto. Alla luce di questo, sono stati sospesi gli interventi ed è stata contattata una ditta specializzata in bonifiche.																																																	
PRESCRIZIONI	Potranno dunque essere recuperati con l'impianto in dotazione esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite: <table><tr><th>Tipologie DM 5.2.98 smi</th><th>COD. EER</th><th>operazioni di recupero</th><th>Potenzialità annua (t/anno)</th><th>Potenzialità annua (mc/anno)</th><th>Capacità max istantanea (t)</th><th>Capacità max istantanea (mc)</th></tr><tr><td>7.1</td><td>101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904</td><td>R13 - R5</td><td>44.000</td><td>22.000</td><td>10.120</td><td>5.060</td></tr><tr><td>7.6</td><td>170302</td><td>R13 - R5</td><td>10.000</td><td>5.000</td><td>1.360</td><td>680</td></tr><tr><td>7.11</td><td>170508</td><td>R13 - R5</td><td>5.000</td><td>2.500</td><td>2.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>7.31-bis</td><td>170504</td><td>R13 - R5</td><td>15.000</td><td>7.500</td><td>3.320</td><td>1.660</td></tr><tr><td>9.1</td><td>030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301</td><td>R13</td><td>200</td><td>200</td><td>30</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALI:</td><td>74.200</td><td>37.200</td><td>16.830</td><td>8.500</td></tr></table> per: • una potenzialità complessiva annua di rifiuti recuperabili (R13 - R5): 37.200 mc/anno - 74.200 t/anno;	Tipologie DM 5.2.98 smi	COD. EER	operazioni di recupero	Potenzialità annua (t/anno)	Potenzialità annua (mc/anno)	Capacità max istantanea (t)	Capacità max istantanea (mc)	7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 - R5	44.000	22.000	10.120	5.060	7.6	170302	R13 - R5	10.000	5.000	1.360	680	7.11	170508	R13 - R5	5.000	2.500	2.000	1.000	7.31-bis	170504	R13 - R5	15.000	7.500	3.320	1.660	9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	30	100	TOTALI:			74.200	37.200	16.830	8.500
Tipologie DM 5.2.98 smi	COD. EER	operazioni di recupero	Potenzialità annua (t/anno)	Potenzialità annua (mc/anno)	Capacità max istantanea (t)	Capacità max istantanea (mc)																																												
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 - R5	44.000	22.000	10.120	5.060																																												
7.6	170302	R13 - R5	10.000	5.000	1.360	680																																												
7.11	170508	R13 - R5	5.000	2.500	2.000	1.000																																												
7.31-bis	170504	R13 - R5	15.000	7.500	3.320	1.660																																												
9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	30	100																																												
TOTALI:			74.200	37.200	16.830	8.500																																												

- una potenzialità complessiva annua di rifiuti recuperabili (R5): **37.000 mc/anno - 74.000 t/anno**;
- una potenzialità giornaliera di recupero (R5) pari a: **810 t/giorno** (considerata una potenzialità oraria di recupero R5 del frantumatore pari a 90 t/h, per un numero massimo di ore giornaliere di macinazione pari a 9 e per 240 giorni lavorativi/anno);
- capacità massima istantanea complessiva annua pari a: **8.500 mc/a - 16.830 t/anno**;
- capacità massima istantanea di sola messa in riserva R13: **100 mc - 30 t**;
- **altezza massima dei cumuli di rifiuti di natura non inerte: 4 m** (comunque dovrà essere almeno un metro inferiore all'altezza del muro perimetrale della baia di stoccaggio, in ottemperanza ai disposti del Decreto Ministero dell'Interno del 26/07/2022);

Si richiamano le seguenti prescrizioni di cui alla relazione tecnica di Arpae APAO ST (PG/2025/156187 del 03/09/2025):

- i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva R13 (tip. 9.1 DM 5.2.98 smi) dovranno avere esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola operazione R13, secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 e smi;
- i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento, e dovranno essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 smi. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
- i rifiuti messi in riserva R13 per essere sottoposti all'operazione di recupero R5 presso l'impianto, devono essere avviati ad operazione di recupero presso l'impianto entro un anno dalla data di ricezione, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- l'attività di messa in riserva (R13) sui rifiuti appartenenti alla sopra indicata tipologia 9.1, potrà consistere nelle attività di selezione e cernita (per eliminare eventuali frazioni di materiali indesiderate e quindi conferite a destinatari autorizzati al recupero diretto) e dovrà essere esercitata conformemente alle modalità (provenienza, caratteristiche del rifiuto e codici EER) previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la fase di macinazione con impianto "mobile" verrà realizzata con l'impianto di macinazione già autorizzato ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 pertanto potrà capitare che lo stesso non sia sempre presente in impianto, nel caso di impiego in campagne di recupero esterno; a tal proposito, nel momento in cui sarà operativo l'impianto di Via A.Moro si prescrive che la Ditta presenti apposita domanda di

	<u>modifica dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/06 smi, per comunicare la variazione del sito di ricovero del mezzo mobile autorizzato con DET-AMB-20118-6350 del 04/12/2018, da Via G.Galilei n.10 a Via A. Moro 13/B, in comune di Felino (PR);</u> - per i rifiuti classificati con “codici specchio” (come definiti nelle linee-guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MITE n. 47 del 09.08.2021) dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 commi 4 e 5 del DM 5/2/98 e smi; - tutti i campionamenti dovranno essere effettuati da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal soggetto che lo ha effettuato; - la Delibera del Consiglio Provinciale n.52 del 18/05/2005 non è più in corso di validità, dunque non applicabile; - le frazioni non desiderabili nel EOW non possono superare l'1% in peso dunque le operazioni di separazione da questa componente devono garantire questo risultato, oggetto di specifico parametro in Tabella 2 del DM 127/2024; - il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, e dei materiali EOW, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia; - in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge; - il registro “RENTRI” e i Formulari di Identificazione Rifiuti devono essere consultabili presso l'impianto; (...) <u>Inoltre, si impartiscono le seguenti prescrizioni specifiche:</u> 1. l'attività di recupero R5 autorizzata che produce la cessazione della qualifica di “rifiuto” (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024), nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “aggregato recuperato” se l' “aggregato riciclato” o “artificiale” è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto; in particolare, a tale fine dovranno essere rispettati: 1.1. le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
--	---

	1.2. il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24); 1.3. il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto: 1.4. • ai controlli analitici sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente; 1.5. • al Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l]; 1.6. tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24; 1.7. ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere associato e destinato ad uno degli Scopi specifici di utilizzabilità previsti dall'art. 4 D.M. 127/2024) ed elencati nell'Allegato 2 del DM stesso e dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024), la quale, si evidenzia, dovrà riportare gli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto; 1.8. dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24; 1.9. in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo; 1.10. la ditta dovrà mantenere e rispettare il sistema di gestione acquisito agli atti al prot. PG/2025/55971 del 25/03/2025, seppure non accreditato, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio, in conformità a quanto previsto dall'Art. 6 del DM 127/2024; 2. i <u>"rifiuti decadenti" derivanti dal trattamento</u> dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza e successivamente avviati a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; per gli "Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali" si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla <u>Circolare ministeriale (MATTM) prot.</u>
--	---

	<u>1121 del 21 gennaio 2019</u> recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” ai paragrafi 5 e 6; in particolare: 2.1. <u>dovranno essere individuate nella Planimetria “Stato di progetto - Destinazioni d’uso” Tavola ar07 rev. del 12/06/2023 le aree dedicate ai rifiuti derivanti dal trattamento (sostituire dicitura in legenda “Area DT” con altra diversa dicitura); la Planimetria, così come aggiornata, dovrà essere presentata ad Arpae, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;</u> 2.2. si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno; 2.3. per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 2.4. i rifiuti in ingresso e i rifiuti decadenti dovranno essere tenuti separati tra loro e in funzione della tipologia (codice EER), inoltre dovranno essere identificati tramite cartellonistica. Tale gestione deve essere riservata anche al rifiuto trattato, identificato come “rifiuto post-trattamento” (in attesa del raggiungimento del lotto) e “EoW in attesa di esiti analitici”. Si ricorda infatti che il materiale trattato perde lo stato di rifiuto per guadagnare quello di EoW solo quando tutti gli esiti analitici risultano conformi. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all’interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione; 2.5. la ditta non è autorizzata a trattare i “rifiuti decadenti”, ovvero da trattamento rifiuti, anche qualora si trattasse degli stessi inerti che non sono risultati idonei ai controlli analitici. Tali rifiuti dovranno essere gestiti e posti in stoccaggio, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Tali rifiuti dovranno essere tenuti separati dai restanti rifiuti messi in riserva e registrati su RENTRI. Il loro stoccaggio sarà gestito con le tempistiche indicate al punto precedente; 2.6. lo sviluppo massimo in altezza dei cumuli di rifiuti di natura non inerte in deposito dovrà non superare l’altezza di 4 m e comunque dovrà essere almeno un metro inferiore all’altezza del muro perimetrale della baia di stoccaggio, in ottemperanza ai disposti del Decreto Ministero dell’Interno del 26/07/2022; 2.7. in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di
--	---

	incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le di Parma dei VV.F., anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022; 2.8. considerato che il gestore non ha richiesto l'attivazione della fase di gestione rifiuti (R12), la fase di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso in attesa dell'operazione di recupero (R5) dovrà avvenire in settori distinti per ogni singolo codice EER, anche se detti rifiuti poi andranno a costituire un unico lotto di aggregato recuperato; 2.9. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti sopra elencati; Restano invariate le prescrizioni parte rifiuti di cui all'atto di adozione AUA Det. n. DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023, laddove non sostituite e non in contrasto con le precedenti.
PLANIMETRIA	Planimetria "<u>Stato di progetto - Destinazioni d'uso</u>" Tavola ar07 rev. del 12/06/2023 acquisita agli atti al prot. Arpae PG/83555 del 06/05/2025 in cui sono individuate le aree preposte alle aree di stoccaggio e dei materiali ottenuti "End of Waste"

nota: competenza Arpae



Comune di Torino

SEN RHO S.R.L.C.
Insediamento attivita' di
recupero rifiuti non pericolosi
Via Moro 13/9 - Forno (TO)

STATO DI PROGETTO
DESTINAZIONI DIVISE

SEZ
a107

PROGETTO S.R.L.

Area / 154,6710

SEZ A

SEZ B

SEZ C

SEZ D

SEZ E

SEZ F

SEZ G

SEZ H

SEZ I

SEZ J

SEZ K

SEZ L

SEZ M

SEZ N

SEZ O

SEZ P

SEZ Q

SEZ R

SEZ S

SEZ T

SEZ U

SEZ V

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.